

**Legge**  
**sull'organizzazione e la procedura in materia**  
**di tutele e curatele**  
 (dell'8 marzo 1999)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 1° luglio 1998 no. 4775 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 12 febbraio 1999 no. 4775 R della Commissione della legislazione,
- richiamato l'art. 361 CCS e la legge di applicazione e complemento del CCS;

**d e c r e t a :**

CAPITOLO I  
**Disposizioni generali**

**Oggetto**

**Art. 1** La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità di tutela e la procedura.

**Autorità**

**Art. 2** <sup>1</sup>L'autorità tutoria è esercitata dalla commissione tutoria regionale.  
<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato designa l'autorità di vigilanza sulle tutele.

**Competenze**

**Art. 3** Le competenze delle autorità di tutela sono quelle stabilite dal Codice civile svizzero e dal regolamento di applicazione di questa legge.

**Ufficio del tutore ufficiale**

**Art. 4** Il Consiglio di Stato organizza l'ufficio del tutore ufficiale e ne definisce le competenze.

**Informazione e segnalazioni**

**Art. 5** <sup>1</sup>Ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari ed i pubblici dipendenti, sono tenuti a comunicare alla commissione tutoria o all'autorità di vigilanza i casi che richiedono un loro intervento ed a trasmettere le informazioni rilevanti per l'adozione di eventuali misure di protezione.  
<sup>2</sup>Sono riservati eventuali interessi pubblici preponderanti.

CAPITOLO II  
**Organizzazione delle Commissioni tutorie**

**Commissioni tutorie regionali**

**a) Costituzione**

**Art. 6** <sup>1</sup>Sono costituite commissioni tutorie regionali. Il regolamento ne definisce i comprensori giurisdizionali e le sedi. Il Consiglio di Stato raccoglie il parere dei Municipi interessati.  
<sup>2</sup>La commissione tutoria rappresenta i comuni dei comprensori giurisdizionali nei rapporti con i terzi per quanto riguarda l'applicazione della presente legge e del diritto tutorio in genere.

**b) Composizione**

**Art. 7** <sup>1</sup>La commissione è composta di due membri permanenti e di un delegato del comune di domicilio o di dimora abituale della persona di cui si discute il caso o, se assente o domiciliata fuori cantone, del comune di situazione dei suoi beni.  
<sup>2</sup>Per ogni membro è designato un supplente.  
<sup>3</sup>Ogni commissione dispone di un segretario.

**c) Nomine**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il presidente, il membro permanente, i loro supplenti ed il segretario sono nominati dal Municipio del comune sede (art. 15). Di regola essi devono avere il domicilio nel comprensorio.  
<sup>2</sup>La nomina dei membri può essere contestata dai comuni del circondario entro dieci giorni al

Consiglio di Stato.

<sup>3</sup>Il Municipio di ogni comune del circondario designa un delegato quale membro della commissione ed un supplente.

<sup>4</sup>Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 settembre seguente le elezioni comunali.

La commissione uscente rimane in carica fino alla costituzione di quella nuova.

<sup>5</sup>I membri ed il segretario sono rieleggibili.

### **Requisiti dei membri della commissione**

**Art. 9** <sup>1</sup>Il presidente della commissione deve essere licenziato in diritto; il membro permanente deve avere una formazione, definita dal regolamento, quale operatore sociale, sanitario o pedagogico.

<sup>2</sup>I membri della commissione tutoria devono inoltre soddisfare i requisiti di eleggibilità validi per i tutori.

<sup>3</sup>I membri della commissione ed i segretari sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dall'autorità di vigilanza.

### **Funzionamento della commissione**

**Art. 10** <sup>1</sup>La commissione tutoria delibera a numero completo, riservate le misure provvisoriale urgenti (art. 13). In caso di assenza di un membro si completa con un supplente.

<sup>2</sup>Di ogni seduta è tenuto verbale.

### **Delegato comunale**

**Art. 11** Il delegato del comune partecipa alle riunioni, discussioni e decisioni inerenti la persona domiciliata o abitualmente residente nel suo comune, ha diritto di voto, può esigere la convocazione della commissione, cura i contatti con i cittadini e segnala i casi suscettibili di un intervento.

### **Segreto d'ufficio**

**Art. 12** <sup>1</sup>I membri della commissione tutoria, il segretario e gli ausiliari sono tenuti al segreto d'ufficio.

<sup>2</sup>Possono essere svincolati dal segreto d'ufficio con il consenso dell'autorità di vigilanza.

### **d) Compiti del presidente**

**Art. 13** Le competenze del presidente sono:

- a) organizzare il lavoro, garantire la gestione ed il funzionamento della commissione tutoria;
- b) convocare e dirigere le sedute della commissione;
- c) decidere le misure provvisoriale urgenti, riservata la ratifica ulteriore della commissione.

### **e) Segreteria**

**Art. 14** <sup>1</sup>La segreteria è affidata ad una persona nominata dal comune sede.

<sup>2</sup>Il segretario esegue le istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati.

### **Ruolo del comune sede**

**Art. 15** <sup>1</sup>Il comune sede mette a disposizione gratuitamente gli spazi, il mobilio e le attrezzature necessarie al funzionamento della commissione esclusi i costi di gestione.

<sup>2</sup>Il Municipio provvede alle nomine di sua competenza e assicura quanto necessario al funzionamento dell'autorità.

### **Spese di funzionamento**

#### **a) Cantone**

**Art. 16** <sup>[1]</sup> Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle commissioni tutorie con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

#### **b) Ripartizione tra comuni**

**Art. 17** <sup>1</sup>I costi per i locali, i mobili e le attrezzature sono a carico del comune sede.

<sup>2</sup>I comuni partecipano alla copertura delle rimanenti spese, dopo deduzione delle entrate della commissione, in proporzione al numero dei propri abitanti.

<sup>3</sup>Le modalità di ripartizione delle spese di gestione tra i comuni del comprensorio giurisdizionale sono regolate mediante convenzione stipulata dai Municipi.

<sup>4</sup>Eventuali contestazioni sulla stipulazione dell'accordo convenzionale e la sua modifica sono decise in via definitiva dal Consiglio di Stato, secondo modalità definite dal regolamento.

### **Indennità per i membri**

**Art. 18** <sup>1</sup>Le indennità minime del presidente e del membro permanente sono stabilite con

il regolamento.

<sup>2</sup>Il delegato designato dal comune è da questi remunerato secondo i propri criteri.

### **Spese della misura tutoria**

**Art. 19** <sup>1</sup>I costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

<sup>2</sup>Se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dalla commissione tutoria.

<sup>3</sup>Gli anticipi effettuati dalla commissione tutoria nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati:

- a) presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno;
- b) presso chi è tenuto al sostentamento della persona in questione;
- c) trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso dell'interessato.

### **Anticipi**

**Art. 20** La commissione tutoria può chiedere l'anticipo delle spese al terzo istante, se la misura risulta essere essenzialmente nel suo interesse.

## CAPITOLO III

### **Procedura davanti all'Autorità amministrativa Norme comuni**

#### **Principio**

**Art. 21** Ai procedimenti definibili mediante una decisione della commissione tutoria regionale o dell'autorità di vigilanza sulle tutele è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative, riservate le norme che seguono.

#### **Attivazione dell'autorità**

**Art. 22** <sup>1</sup>L'autorità adotta d'ufficio o ad istanza di parte le misure di protezione necessarie.  
<sup>2</sup>L'autorità non è vincolata dalle domande delle parti.

#### **Diritto di essere sentito**

**Art. 23** <sup>1</sup>Il diritto di essere sentito è garantito.

<sup>2</sup>La persona direttamente toccata dalla misura ha diritto di essere sentita personalmente.

<sup>3</sup>L'autorità può prescindere dall'audizione personale se ciò risulta inopportuno dal profilo medico.

<sup>4</sup>Delle dichiarazioni fatte in sede d'audizione deve essere tenuto verbale.

<sup>5</sup>Il diritto di essere sentito può eccezionalmente essere limitato o negato a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso. Il diritto deve essere ripristinato non appena sia cessato il motivo dell'impedimento.

#### **Esame degli atti**

**Art. 24** <sup>1</sup>Chi è parte nel procedimento o, in ogni caso, dimostra un interesse degno di protezione, ha diritto di consultare gli atti.

<sup>2</sup>Il diritto di consultare gli atti può essere negato o limitato a protezione di un prevalente interesse pubblico o privato.

<sup>3</sup>Il rifiuto di consultare i documenti nell'ambito di un procedimento deve essere motivato e annotato agli atti.

<sup>4</sup>Il contenuto essenziale di un documento di cui viene rifiutato l'esame deve tuttavia essere comunicato se ciò è possibile senza violazione dell'interesse protetto.

#### **Comparsa delle parti**

**Art. 25** <sup>1</sup>Le parti compaiono personalmente o si fanno rappresentare da un patrocinatore.

<sup>2</sup>L'autorità può ordinare la comparsa personale delle parti.

#### **Misure provvisionali**

**Art. 26** <sup>1</sup>L'autorità adotta d'ufficio o ad istanza di parte le misure provvisionali richieste dalle circostanze.

<sup>2</sup>Il contraddittorio può avvenire mediante uno scambio di allegati scritti.

<sup>3</sup>Nel caso in cui misure provvisionali siano state ordinate senza contraddittorio, le parti hanno diritto di chiedere entro 10 giorni che le misure siano revocate o modificate, previo esercizio del diritto di essere sentite.

<sup>4</sup>L'autorità di vigilanza può adottare misure normalmente di competenza della commissione tutoria riservata l'applicazione dell'art. 386 CCS.

<sup>5</sup>Le misure provvisoriale sono immediatamente esecutive.

### **Assunzione delle prove**

**Art. 27** L'assunzione delle prove può essere delegata ad un membro dell'autorità.

### **Discussione finale**

**Art. 28** Se nel corso del procedimento sono state assunte prove, al termine deve essere data facoltà alle parti di discussione verbale o scritta.

### **Tasse di giustizia e spese**

#### **a) Tasse**

**Art. 29** <sup>1</sup>Le autorità di tutela possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:

- a) per l'approvazione di rendiconti morali da fr. 20.-- a fr. 200.--;
- b) per ogni altra decisione fino a fr. 5000.--.

#### **b) Spese**

<sup>2</sup>Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di procedura civile e la legge sulla tariffa giudiziaria.

### **Ripetibili**

**Art. 30** L'autorità può condannare la parte soccombente al pagamento di un'indennità per ripetibili.

### **Esclusione e ricazione**

**Art. 31** <sup>1</sup>Valgono per i membri delle autorità di tutela i motivi di esclusione e ricazione previsti dal Codice di procedura civile.

<sup>2</sup>In caso di contestazione di un singolo membro, decide sulla contestazione l'autorità medesima in assenza del membro interessato. La commissione tutoria si completa poi con il supplente del membro ricasato o astenuto.

<sup>3</sup>Ove sia ricasata l'intera commissione tutoria o la maggioranza decide l'autorità di vigilanza.

<sup>4</sup>Ove sia ricasata l'autorità di vigilanza decide il Consiglio di Stato.

### **Revoca**

**Art. 32** La revoca della misura è pronunciata dall'autorità competente per la sua adozione.

## **Misure di protezione per minorenni**

### **Istanza**

**Art. 33** Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di protezione il minorenne capace di discernimento, i più prossimi parenti, il magistrato dei minorenni, il servizio sociale, gli istituti o le persone che ne hanno la custodia.

### **Forma**

**Art. 34** L'istanza, motivata, va presentata per iscritto alla commissione tutoria con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

### **Diritto di essere sentito del minorenne**

**Art. 35** Al minorenne è garantito il diritto di essere sentito tenuto conto della sua età e del suo grado di maturità.

### **Privazione della libertà a scopo di assistenza**

**Art. 36** <sup>1</sup>In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 314a CCS) si applicano per analogia gli art. 397a segg. CCS.

<sup>2</sup>Il giudice ai sensi degli art. 397 d-f CCS è il Presidente della commissione giuridica LASP (legge sull'assistenza sociopsichiatrica).

## **Misure per maggiorenni**

### **Istanza**

**Art. 37** <sup>[2]</sup> Sono legittimati a chiedere l'adozione di misure di tutela a favore di una persona maggiorenne, l'interessato, il coniuge, il partner registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti, il municipio del comune di dimora abituale.

### **Forma**

**Art. 38** L'istanza, motivata, va presentata per iscritto alla commissione tutoria con allegati i documenti disponibili e l'indicazione delle prove eventualmente da assumere.

### **Intimazione**

**Art. 39** <sup>1</sup>La commissione tutoria trasmette copia dell'istanza all'interessato.  
<sup>2</sup>Se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente.

### **Decisione**

**Art. 40** Nelle proprie decisioni l'autorità non è vincolata dalle domande delle parti.

### **Privazione della libertà a scopo di assistenza**

**Art. 41** In caso di privazione della libertà a scopo di assistenza, l'interessato può adire la commissione giuridica giusta le norme della legge sull'assistenza sociopsichiatrica.

## **Ricorsi**

### **Forma**

**Art. 42** Il ricorso del tutelato stesso, se è capace di discernimento, e di ogni interessato all'autorità tutoria, rispettivamente all'autorità di vigilanza contro gli atti del tutore ai sensi dell'art. 420 CCS, deve essere inoltrato per scritto in tante copie quante sono le parti più una per l'autorità e contenere:

- l'indicazione della decisione querelata con una sua copia;
- una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;
- una sufficiente motivazione;
- le domande del ricorso.

### **Effetto sospensivo**

**Art. 43** Il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.

### **Procedura semplificata**

**Art. 44** L'autorità di ricorso può immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato.

### **Risposta**

**Art. 45** <sup>1</sup>Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, viene intimato all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata e ad eventuali altri interessati con l'assegnazione di un congruo termine per la risposta. Contemporaneamente viene fatto obbligo di produrre gli atti.

<sup>2</sup>La risposta deve essere presentata nelle forme previste per il ricorso.

<sup>3</sup>L'autorità di ricorso può ordinare eccezionalmente un ulteriore scambio di allegati.

### **Potere di esame**

**Art. 46** L'autorità di ricorso esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata.

### **Contenuto del ricorso**

**Art. 47** Con il ricorso possono essere adottati fatti nuovi e proposti nuovi mezzi di prova.

## **Appello**

### **Appello**

**Art. 48** Contro le decisioni dell'autorità di vigilanza sulle tutele è dato appello entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale d'appello.

## **Norme diverse**

### **Mercede dei tutori e curatori**

**Art. 49** Tutori, curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.

### **Responsabilità sussidiaria del circondario**

**Art. 50** La responsabilità sussidiaria per danni cagionati da tutori, curatori, assistenti,

rappresentanti e membri delle commissioni tutorie incombe, prima che allo Stato, ai comuni del circondario.

### **Provvedimenti disciplinari**

**Art. 51** Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le sanzioni disciplinari per tutori, curatori, rappresentanti, assistenti e membri delle commissioni tutorie.

### **Norme transitorie**

#### **Procedure pendenti**

**Art. 52** Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della nuova legge vengono evase dall'autorità competente in base alle norme previgenti; per il resto le nuove disposizioni si applicano immediatamente.

#### **Entrata in vigore**

**Art. 53** Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, <sup>[3]</sup> la presente legge unitamente al suo allegato di modifica di leggi, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. <sup>[4]</sup>

Pubblicata nel BU **2000**, 361.

---

[1] Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 130.

[2] Art. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 580.

[3] Approvazione federale: 27.5.1999 - BU 2000, 367.

[4] Entrata in vigore: 1.1.2001 - BU 2000, 367.